

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

- testo vigente, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente il 22 e il 29/01/2025
 - emanato con decreto rettorale n. 112 del 14/01/2026 (prot. n. 6425 del 22/01/2026)
 - entrato in vigore dall'anno accademico 2025/2026
-

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

INDICE

Art. 1 Ambito

Art. 2 Definizioni

Titolo I - Organizzazione dell'attività didattica

Art. 3 Titoli di studio

Art. 4 Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

Art. 5 Corsi di studio e strutture didattiche

Art. 6 Istituzione dei corsi di studio

Art. 6 bis Procedure per l'istituzione di corsi di studio interdipartimentali

Art. 7 Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

Titolo II - Regolamentazione dell'attività didattica

Art. 8 Ordinamenti didattici dei corsi di studio

Art. 9 Regolamenti didattici dei corsi di studio

Art. 10 Insegnamento a distanza

Art. 11 Crediti formativi universitari

Art. 12 Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

Art. 13 Iscrizione a singoli insegnamenti

Art. 14 Esami di profitto

Art. 15 Prove finali per il conseguimento del titolo di studio

Titolo III - Programmazione e divulgazione dell'offerta formativa

Art. 16 Programmazione dell'offerta formativa

Art. 17 Assicurazione della qualità (AQ) e accreditamento dei corsi di studio

Art. 18 Calendario delle attività didattiche

Art. 19 Divulgazione dell'offerta formativa

Titolo IV - Studenti e servizi a supporto delle attività didattiche

Art. 20 Carriera universitaria, diritti e doveri degli studenti

Art. 21 Studenti a tempo pieno, a tempo parziale, fuori corso

Art. 22 Servizio di orientamento: finalità e organizzazione

Art. 23 Servizio di tutorato: finalità e organizzazione

Art. 24 Commissione Paritetica docenti-studenti

Titolo V - Compiti didattici dei docenti

Art. 25 Programmazione delle attività didattiche da assegnare ai docenti

Art. 26 Attribuzione annuale ai docenti delle attività didattiche e correlate responsabilità

Titoli VI - Norme finali

Art. 27 Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

Allegati

All. A Schema per la definizione del regolamento didattico del corso di laurea e di laurea magistrale

All. B Disposizioni per l'attribuzione della qualifica di 'cultore della materia'

Art. 1
Ambito

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni vigenti, gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio e delle altre attività formative dell’Università degli Studi Roma Tre. Esso inoltre disciplina gli aspetti di organizzazione dell’attività didattica comuni ai corsi di studio.

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e ogni altro corso di studio individuato dall’art. 3 del D.M. n. 270/2004 e dalle ulteriori normative vigenti in materia di istruzione universitaria;
- b) per istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale: l’inserimento dei relativi ordinamenti didattici nel presente Regolamento, previo accreditamento iniziale disposto con decreto ministeriale;
- c) per accreditamento iniziale: l’autorizzazione, disposta con decreto ministeriale, all’istituzione e all’attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria;
- d) per accreditamento periodico: la verifica della persistenza dei requisiti che hanno condotto all’accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte nell’ambito dei corsi di cui alla lettera c), in relazione agli indicatori di assicurazione della qualità di cui alla normativa vigente;
- e) per attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale: lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione dei corsi per ciascun ciclo formativo, a decorrere da un determinato anno accademico e per la durata normale dei corsi stessi;
- f) per soppressione dei corsi di laurea e di laurea magistrale: la disattivazione dei corsi a decorrere da un determinato anno accademico, a seguito di revoca o decadenza dell’accreditamento iniziale ovvero di revoca dell’accreditamento periodico da parte del Ministro ovvero per decisione degli organi competenti dell’Università. In tal caso le attività del corso proseguono ai soli fini di consentire agli studenti già iscritti la possibilità di conseguire il titolo di studio;
- g) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, il master universitario di primo e di secondo livello e ogni altro titolo di studio previsto dalla normativa vigente in materia di istruzione universitaria;
- h) per formazione finalizzata e servizi didattici integrativi: i corsi e le altre attività formative di cui all’art. 6 della legge n. 341/1990, a eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo;
- i) per struttura didattica: il Dipartimento. La Scuola, costituita da due o più Dipartimenti, è una struttura di raccordo e svolge le funzioni previste dal proprio regolamento di funzionamento;
- j) per organo didattico: l’organo collegiale comunque denominato, costituito dalla struttura didattica, al quale sono attribuite le funzioni di coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative di uno o più corsi di studio, come previsto dal regolamento di funzionamento della struttura didattica. Per organo didattico competente in relazione a un corso di studio: l’organo didattico cui competono le suddette funzioni in relazione a quel corso di studio;
- k) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 17, comma 95 della legge n. 127/1997 e successive modifiche;
- l) per classe di appartenenza dei corsi di studio (o più brevemente classe): l’insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 270/2004;
- m) per ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale: l’insieme delle norme che regolano i rispettivi corsi, come specificato dall’art. 8 del presente Regolamento;

- n) per regolamenti didattici dei corsi di studio: i regolamenti di cui all'art. 12 del D.M. n. 270/2004, come specificati dall'art. 9 del presente Regolamento;
- o) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato, come precisato dai decreti ministeriali;
- p) per *curriculum* o percorso formativo: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- q) per settori scientifico-disciplinari: i settori di cui alla normativa vigente, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica;
- r) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, così come definito dai decreti ministeriali;
- s) per tipologia di attività formativa: le tipologie di attività indispensabili o qualificanti, così come individuate dall'art. 10 del D.M. n. 270/2004;
- t) per credito formativo universitario (o più brevemente credito, ovvero CFU): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio;
- u) per attività formativa o attività didattica: ogni attività organizzata o prevista dall'Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti e moduli di insegnamento, alle attività pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi;
- v) per disciplina: un'attività formativa riferibile a uno o più settori scientifico-disciplinari;
- w) per insegnamento: l'unità didattica con cui viene attivata un'attività formativa;
- x) per modulo di un insegnamento (o più brevemente modulo): una delle articolazioni nelle quali può essere suddiviso un insegnamento;
- y) per anno di corso: l'anno del percorso formativo nel quale è collocata una specifica attività formativa prevista nell'ambito del regolamento didattico di un corso di studio;
- z) per docenti: i professori e i ricercatori.

Titolo I - Organizzazione dell'attività didattica

Art. 3 Titoli di studio

1. L'Ateneo rilascia i seguenti titoli di studio:

- a) laurea;
- b) laurea magistrale;
- c) diploma di specializzazione;
- d) dottorato di ricerca;
- e) master universitario di primo e di secondo livello;

e ogni altro titolo previsto dalla normativa vigente. L'Ateneo rilascia altresì attestati sulle attività dei corsi di cui al successivo art. 4, con l'esclusione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del presente Regolamento, al cui termine viene rilasciato il diploma previsto dal D.M. n. 537/1999.

2. I titoli di studio di cui al comma 1 sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio, attivati dall'Ateneo in osservanza della normativa vigente e dei decreti ministeriali.

3. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine dei corsi di studio sono contrassegnati dalla denominazione del corso di studio corrispondente, oltre che dall'indicazione della classe di appartenenza, ove prevista.

4. L'Ateneo rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo il modello definito dal Ministero competente, le principali indicazioni relative al *curriculum* seguito dallo studente per conseguire il titolo.

5. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle leggi e dai decreti ministeriali in vigore e viene disciplinato dall'art. 15 del presente Regolamento.

6. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo, come titoli congiunti, anche nella forma di titoli doppi o multipli, con altri Atenei italiani e esteri. Tali convenzioni sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 4 Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle leggi in vigore:

- a) corsi di orientamento degli studenti, anche in collaborazione con gli istituti scolastici secondari di secondo grado, per l'iscrizione agli studi universitari, nonché per l'elaborazione dei piani di studio o per l'iscrizione ai corsi *post-lauream*;
- b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
- c) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici, ivi compresi i corsi di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 398/1997 e del D.M. n. 537/1999;
- d) corsi di educazione e attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione e l'alta formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze della Regione Lazio;
- e) corsi di perfezionamento;
- f) corsi di aggiornamento professionale;
- g) ulteriori corsi o servizi didattici integrativi previsti dalla normativa vigente o dai Regolamenti di Ateneo.

2. I corsi di cui al comma 1, lettere e) ed f) sono disciplinati secondo quanto disposto dal *Regolamento di Ateneo dei corsi di master, di perfezionamento e di aggiornamento*.
3. L'Ateneo può attivare, ai sensi della normativa vigente, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi corsi di studio.
4. I servizi di cui al comma 3 sono disciplinati dai regolamenti didattici dei corsi di studio che li istituiscono.

Art. 5

Corsi di studio e strutture didattiche

1. I corsi di studio di cui all'art. 3, comma 2 e gli altri corsi di cui all'art. 4 del presente Regolamento, a eccezione dei corsi di aggiornamento del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, sono attivati presso i Dipartimenti, che sono le strutture didattiche di riferimento di ciascun corso.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 3 dello Statuto di Ateneo il Dipartimento, nel proprio regolamento di funzionamento, può stabilire la costituzione di uno o più organi, comunque denominati, cui sono attribuite le funzioni di coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative di uno o più corsi di studio. Ove tali organi non siano previsti dai regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti, le suddette funzioni sono attribuite al Consiglio del Dipartimento.
3. Nel caso di corsi di studio interdipartimentali, gli organi centrali di governo dell'Ateneo, all'atto dell'istituzione di ciascun corso, individuano, su proposta dei Dipartimenti interessati, il Dipartimento di riferimento, e costituiscono l'organo didattico competente per la programmazione, il coordinamento e la verifica dei risultati delle rispettive attività formative, costituito con la partecipazione di docenti appartenenti a tutti i Dipartimenti interessati.
4. Le attività formative dei corsi di laurea, nel rispetto della normativa vigente, sono articolate in 180 crediti.
5. Le attività formative dei corsi di laurea magistrale, nel rispetto della normativa vigente, sono articolate in 120 crediti, in 300 crediti nel caso dei corsi a ciclo unico di durata quinquennale e 360 crediti nel caso dei corsi a ciclo unico di durata sessennale.
6. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni, dei corsi di laurea magistrale di due anni e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cinque o sei anni. La struttura didattica di riferimento definisce nel regolamento didattico del corso di studio, ai sensi della normativa vigente, le condizioni per l'abbreviazione del corso, ovvero le specificità del percorso formativo che non rendono possibile tale abbreviazione.
7. I corsi di specializzazione possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
8. Le attività formative dei corsi di master sono disciplinate dal *Regolamento di Ateneo dei corsi di master, di perfezionamento e di aggiornamento*.
9. I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati dal *Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca*.

10. I successivi articoli del presente Regolamento, se non diversamente specificato, si applicano esclusivamente ai corsi di laurea e di laurea magistrale.

Art. 6 **Istituzione dei corsi di studio**

1. La proposta di istituzione di uno dei corsi di studio di cui all'art. 3, comma 2 o all'art. 4 del presente Regolamento è formulata dal competente Consiglio del Dipartimento, ai sensi dell'art. 27, comma 5 dello Statuto, ed è sottoposta al Senato Accademico. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, sulla base della proposta del Senato Accademico, approva l'istituzione del corso di studio.

2. L'istituzione di cui al comma 1 è approvata nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dall'art. 16 del presente Regolamento.

3. L'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale è approvata dal Consiglio di Amministrazione previa consultazione, effettuata dal Dipartimento interessato, con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

4. L'Ateneo può istituire corsi di studio interdipartimentali, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure definite dall'art. 6 *bis* del presente regolamento.

5. L'Ateneo, sulla base di convenzioni con altre università italiane, può istituire corsi di studio anche costituendo appositi consorzi.

Art. 6 bis **Procedure per l'istituzione di corsi di studio interdipartimentali**

1. Due o più Dipartimenti, con delibere dei rispettivi Consigli, possono proporre agli organi di governo dell'Ateneo l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio interdipartimentali ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo. I corsi di studio interdipartimentali si configurano quali corsi che, per il loro contenuto interdisciplinare o multidisciplinare, richiedano un coordinamento tra due o più Dipartimenti ai fini della realizzazione dei programmi e delle attività didattiche, con la partecipazione di docenti appartenenti ai medesimi Dipartimenti ed eventualmente ad ulteriori strutture dipartimentali.

2. Le proposte dei Dipartimenti di cui al precedente comma 1 possono riguardare i corsi di studio di cui all'art. 3, comma 2 e all'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo. Le proposte sono formulate in coerenza con le procedure definite dall'art. 16 del Regolamento Didattico di Ateneo e ai sensi delle norme vigenti in materia di ordinamento degli studi universitari, nonché dei regolamenti di Ateneo relativi alle specifiche tipologie di corsi di studio.

3. Le delibere di cui al precedente comma 1 prevedono anche:

- il Dipartimento di riferimento di cui all'art. 5, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, cui compete la funzione della gestione delle attività di supporto amministrativo e logistico per il funzionamento del corso;
- le modalità di costituzione dell'organo didattico di cui all'art. 5, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Le delibere di cui al precedente comma 1 sono sottoposte al Senato Accademico, previa istruttoria della Commissione Didattica. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, sulla base della

proposta del Senato Accademico, delibera in merito all'istituzione dei corsi di studio interdipartimentali.

Art. 7
Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. La proposta di attivazione o di disattivazione di uno dei corsi di studio di cui all'art. 3, comma 2 o all'art. 4 del presente Regolamento è formulata dal competente Consiglio del Dipartimento, ai sensi del decreto di istituzione del Dipartimento e successive modifiche e integrazioni, ed è sottoposta al Senato Accademico. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, sulla base della proposta del Senato Accademico, approva l'attivazione o la disattivazione del corso di studio.
2. L'attivazione e la disattivazione di cui al comma 1 è approvata nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dall'art. 16 del presente Regolamento.
3. Ai sensi della normativa vigente, per i corsi di studio non attivati per due anni accademici consecutivi è prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, con conseguente soppressione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del presente Regolamento.
4. Nel caso di disattivazione di un corso di studio, l'Ateneo assicura la possibilità, per gli studenti già iscritti al corso, di concluderlo conseguendo il relativo titolo di studio o di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
5. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono disposte dagli organi accademici nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università e sono subordinate al previo accreditamento iniziale, ai sensi della normativa vigente.

Titolo II - Regolamentazione dell'attività didattica

Art. 8 Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale istituiti dall'Ateneo con l'approvazione del Ministero competente sono inseriti nella Banca Dati dell'offerta formativa SUA-CdS.

2. L'ordinamento didattico, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi, determina:

- a) la denominazione e gli obiettivi formativi del corso di studio, indicando la relativa classe di appartenenza e l'eventuale presenza di più *curricula* o percorsi formativi;
- b) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- c) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*;
- d) i crediti assegnati a ciascun ambito disciplinare, riferendoli per quanto riguarda le attività di base o caratterizzanti a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- e) le caratteristiche delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio, in accordo con quanto disposto dall'art. 15 del presente Regolamento;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso.

3. Nella determinazione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale deve comunque essere realizzata la consultazione delle organizzazioni rappresentative di cui all'art. 6, comma 3 del presente Regolamento.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Art. 9 Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché di ogni altra tipologia di corso di studio per la quale essi siano previsti dalla normativa vigente, sono redatti in conformità alle disposizioni stabilite dal Ministero competente, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni nonché formulati in accordo con lo schema tipo di Ateneo ([All. A](#)).

2. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio del Dipartimento competente.

3. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, in conformità con i relativi ordinamenti didattici, determinano:

- a) l'elenco, suddiviso eventualmente in anno di corso e in eventuali *curricula*, delle attività formative disciplinari (discipline) e delle altre attività formative che concorrono a definire il percorso formativo del corso di studio;
- b) per ogni attività formativa disciplinare presente nell'elenco:
 - la tipologia di attività formativa (di base, caratterizzante, affine ecc.) di cui la disciplina è realizzazione,

- l'ambito disciplinare di riferimento,
 - il settore (o i settori) scientifico-disciplinare di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli didattici,
 - l'eventuale mutuazione da altro corso di studio. L'attività formativa mutuata, o il relativo modulo didattico mutuato, devono essere erogati nello stesso periodo didattico, avere medesima denominazione, afferire allo stesso SSD, e il numero di CFU deve essere adeguato e coerente con gli obiettivi formativi. Qualora la mutuazione riguardi un'attività formativa erogata da altro Dipartimento, è richiesta l'esplicita approvazione di quest'ultimo, unitamente all'indicazione delle eventuali condizioni previste per gli studenti che fruiscono dell'attività formativa mutuata. Inoltre l'indicazione del Dipartimento erogatore deve essere riportata in tutte le forme di pubblicizzazione dell'offerta formativa;
- c) per ogni attività formativa presente nell'elenco:
- gli obiettivi formativi,
 - i crediti assegnati e le corrispondenti ore di attività didattica,
 - le eventuali propedeuticità,
 - la metodologia di insegnamento (convenzionale, a distanza, mista),
 - le modalità di esame e di altre verifiche del profitto degli studenti.

4. Nei regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale devono anche essere disciplinati, in accordo con quanto stabilito dal presente Regolamento, i seguenti aspetti organizzativi:

- a) i criteri di accesso ai corsi di studio e le modalità di valutazione della preparazione iniziale degli studenti;
- b) le disposizioni relative agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi;
- c) le modalità organizzative adottate per favorire lo svolgimento delle attività didattiche da parte di studenti con disabilità, in regime di *part-time*, lavoratori o appartenenti a specifiche categorie (ad esempio atleti, *caregiver*, detenuti ecc.);
- d) le modalità di articolazione dei percorsi formativi;
- e) le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- f) la tipologia della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e le modalità formali che la regolano;
- g) i tempi e i modi con cui viene attuata la periodica revisione del regolamento didattico, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati a ogni attività formativa;
- h) gli obiettivi, i tempi e i modi con cui la struttura didattica competente provvede collegialmente alla verifica dei risultati delle attività didattiche.

5. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 10

Insegnamento a distanza

1. La struttura didattica di riferimento può attivare, nell'ambito dei corsi di studio di propria pertinenza, forme di insegnamento con modalità mista o a distanza per tutto l'insieme o per una parte delle attività formative. La definizione e la distinzione delle varie tipologie di corsi di studio convenzionali e a distanza sono regolate dalla normativa vigente.
2. L'istituzione di corsi di laurea e di laurea magistrale con modalità di insegnamento mista o a distanza deve essere indicata nel rispettivo ordinamento didattico.
3. L'attivazione di forme di insegnamento con modalità mista o a distanza per una parte delle attività formative deve essere indicata nel regolamento didattico del corso di studio.

4. Gli strumenti per la didattica a distanza (sincrona e/o asincrona) di cui l'Ateneo è dotato sono utilizzati allorquando sia necessario per ragioni di emergenza sanitaria o per i motivi di seguito specificati. In ogni caso, al fine di rendere la didattica accessibile e inclusiva, oltre alle lezioni in presenza i Dipartimenti possono utilizzare i sistemi di acquisizione audio/video, la didattica asincrona e/o l'uso di materiale didattico multimediale in risposta alle seguenti esigenze:
- a) in favore di studentesse e studenti con fragilità prolungata o permanente, la cui impossibilità a raggiungere le sedi di Ateneo sia attestata da certificazione medica;
 - b) in favore di studentesse e studenti idonei ma non beneficiari dell'assegnazione di residenze universitarie;
 - c) in favore di studentesse e studenti appartenenti alle categorie individuate dall'art. 39 del Regolamento Carriera (con documentazione che certifichi tale condizione);
 - d) laddove consentito dalle autorità competenti, in favore di studentesse e studenti soggetti a misure restrittive della libertà personale, di cui all'art. 40 del Regolamento Carriera;
 - e) per decisione autonoma dei competenti organi dei Dipartimenti, alla luce di specifiche caratteristiche delle varie discipline o di particolari esigenze dei corsi di studio.

Art. 11 Crediti formativi universitari

1. L'unità di misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dai regolamenti didattici dei corsi di studio è il credito formativo universitario (CFU).
2. Al credito corrispondono, secondo la normativa vigente, 25 ore di impegno complessivo dello studente, di cui non meno del 50% riservato allo studio individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale e pratico.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa prevista dai regolamenti didattici sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
6. L'organo didattico competente può riconoscere, in termini di crediti acquisiti, attività formative universitarie pregresse. I regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i criteri e le modalità per il riconoscimento dei CFU relativamente al passaggio dello studente da un corso di studio a un altro ovvero al suo trasferimento da altro ateneo. Su delibera dell'organo didattico competente, coloro che sono in possesso di un titolo di studio universitario e gli studenti che hanno frequentato altri corsi di studio possono essere ammessi a frequentare anni di corso successivi al primo.
- 6 bis. Relativamente al passaggio degli studenti da un corso di laurea a un altro, ovvero al trasferimento da un'università a un'altra, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
- 6 ter. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-

disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

7. L'organo didattico competente può riconoscere, ai fini dell'attribuzione di CFU: 2 a) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, b) altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario; c) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione; d) altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso; e) conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico. Ai fini del riconoscimento, è necessario che le suddette conoscenze e abilità siano certificate a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui sono state svolte le attività formative o lavorative tramite cui le conoscenze e le abilità sono state conseguite. Se le attività sono state svolte presso una pubblica amministrazione è sufficiente che lo studente presenti un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Se le attività sono state svolte presso un ente e/o una struttura non afferenti alla pubblica amministrazione, è necessario che lo studente presenti una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui le attività sono state svolte. La certificazione deve, altresì, riportare il numero di ore delle attività formative svolte, la valutazione dell'apprendimento e le competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.

7 bis. Il riconoscimento di cui al comma precedente viene effettuato: a) nei limiti previsti dalle norme vigenti: massimo 48 CFU per i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico; massimo 24 CFU per i corsi di laurea magistrale; b) sulla base di criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo studente intende iscriversi o risulta iscritto. Pertanto, sono riconoscibili crediti formativi riferibili alle seguenti attività formative previste nell'ordinamento didattico del corso di studio: a) attività formative previste tra le discipline di base o caratterizzanti o affini del corso di studio, nel caso in cui sia documentato il possesso di capacità e competenze corrispondenti agli obiettivi formativi e ai risultati di apprendimento attesi di uno o più corsi di insegnamento previsti dal regolamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento può riguardare l'intero numero di CFU attribuiti al corso di insegnamento o un numero di CFU inferiore. Nel caso di riconoscimento di un numero inferiore di CFU, per l'acquisizione dei restanti CFU lo studente è tenuto a svolgere l'esame o l'altra forma di verifica del profitto di cui al comma 4; b) attività formative a scelta dello studente, con l'applicazione dei medesimi criteri di cui alla lettera a); c) attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso.

7 ter. Allo studente è consentita la possibilità di chiedere più volte nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività formative di cui ai commi precedenti, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo previsto dalle norme vigenti. Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di corsi di laurea magistrale. Il riconoscimento viene effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate dal singolo studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

7 quater. Le università assicurano il riconoscimento dei crediti formativi attraverso una valutazione effettuata dalla struttura didattica competente secondo le procedure e le modalità indicate dal Regolamento didattico del corso di studio.

8. L'organo didattico competente stabilisce i criteri e i limiti per l'anticipazione di singole attività formative e delle relative prove rispetto alle scadenze previste dai percorsi formativi. In casi eccezionali lo studente di un corso di laurea può essere ammesso a frequentare le attività formative di un corso di laurea magistrale e a sostenere le relative prove.

9. Il numero di ore di attività didattica deve essere indicato per ciascuna attività formativa prevista dal percorso formativo del singolo corso di studio, in relazione ai CFU attribuiti alla singola attività formativa e in accordo con gli *standard* eventualmente stabiliti dall'Ateneo.

10. Sulla base delle normative vigenti, che stabiliscono l'obbligatorietà, per qualsiasi tipo di laurea, della conoscenza di una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano, le strutture didattiche possono avvalersi, per l'organizzazione dell'offerta didattica relativa e per la verifica della conoscenza, con riferimento ai livelli di competenze linguistiche richieste dai singoli corsi di studio e al numero di crediti corrispondenti, del supporto del Centro Linguistico d'Ateneo.

11. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, in forme indicate dai regolamenti didattici dei corsi di studio, anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne o esterne all'Ateneo, definite specificatamente competenti dall'Ateneo per ciascuna delle lingue.

12. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Art. 12

Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di studio sono determinati dalle leggi in vigore e dai decreti ministeriali. Il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero è disposto, nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa vigente, secondo le modalità previste dal *Regolamento per l'ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri*. Ai fini dell'ammissione a un corso di studio, anche con l'eventuale abbreviazione della carriera, il riconoscimento della validità del titolo di studio conseguito all'estero è approvato dall'organo didattico competente.

2. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico prevedono il possesso o l'acquisizione, da parte dello studente, di un'adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalità di verifica. Tale verifica può avvenire anche a conclusione delle attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di un'adeguata preparazione iniziale determina l'assegnazione allo studente di specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi sono previsti anche per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato.

3. Allo scopo di limitare l'insorgenza di obblighi formativi aggiuntivi, i regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico possono prevedere l'istituzione di attività formative propedeutiche da svolgere prima dell'eventuale prova di verifica. Tali attività potranno anche essere svolte in collaborazione con istituti scolastici secondari di secondo grado o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

4. Per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico lo studente deve essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto valido con le modalità di cui al comma 1. Lo studente deve altresì essere in possesso di requisiti curriculari specificati nel regolamento didattico pertinente. L'adeguatezza della

preparazione personale dello studente sarà verificata secondo modalità stabilite dal medesimo regolamento didattico.

5. L’iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita, con delibera dell’organo didattico competente, anche ad anno accademico iniziato ma non oltre la fase iniziale del secondo ciclo didattico e, comunque, non oltre il 31 marzo. Detta iscrizione non permette di sostenere le prove di idoneità e gli esami di profitto delle attività formative del primo ciclo didattico. L’organo didattico competente, tuttavia, può ammettere a frequentare le singole attività formative del primo ciclo didattico di un corso di laurea magistrale - ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2 del presente Regolamento - anche studenti che non abbiano ancora conseguito il titolo necessario per l’iscrizione; in tale caso l’iscrizione tardiva consente di recuperare l’anno a tutti gli effetti.

6. L’acquisizione dei requisiti curricolari previsti per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 4 potrà avvenire con l’iscrizione a corsi singoli riconosciuti pertinenti dall’organo didattico competente e con il superamento dei relativi esami prima dell’iscrizione, ad anno iniziato, ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 5.

7. Per l’ammissione a corsi di studio diversi da quelli di laurea e di laurea magistrale, i relativi regolamenti didattici indicano i requisiti, curriculari e di preparazione personale, richiesti. L’assolvimento di eventuali obblighi formativi aggiuntivi potrà avvenire con le stesse modalità di cui al comma 6.

8. Le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio attivati dall’Ateneo sono regolate dalle norme definite dai competenti uffici amministrativi, d’intesa con i Dipartimenti competenti, nonché dalle specifiche disposizioni presenti nel Regolamento di Ateneo relativo alla carriera universitaria degli studenti (*Regolamento carriera*) e nel *Regolamento per l’ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri*.

9. Gli studenti regolarmente iscritti a uno dei corsi di studio attivati presso l’Ateneo, di cui all’art. 3, comma 2 del presente Regolamento, possono iscriversi per il medesimo anno accademico ad altre attività formative offerte dall’Ateneo per le quali non sia previsto il rilascio di uno dei titoli di studio, di cui all’art. 3, comma 1 del presente Regolamento.

10. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea o di laurea magistrale dell’Ateneo a un altro corso di laurea o di laurea magistrale dell’Ateneo, ovvero da un corso di laurea o di laurea magistrale di un’altra Università a un corso di laurea o di laurea magistrale dell’Ateneo, i regolamenti didattici dei corsi di studio di destinazione assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dagli studenti, secondo specifici criteri e modalità, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

11. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento degli studenti sia effettuato tra corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati degli studenti. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all’art. 2, comma 148 del D.L. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13 **Iscrizione a singoli insegnamenti**

1. I soggetti in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione a corsi di studio universitari possono ottenere l’iscrizione a singoli insegnamenti presenti nell’ambito dei corsi di laurea e di laurea magistrale attivati, fino al massimo di trentasei crediti per anno accademico.
2. Con delibera dell’organo didattico competente, l’iscrizione a singoli insegnamenti è consentita senza alcun limite di crediti in vista dell’iscrizione a un corso di laurea magistrale, nei casi di cui all’art. 12 commi 5 e 6 del presente Regolamento.
3. L’iscritto a singoli insegnamenti può essere ammesso a fruire dei servizi destinati alla generalità degli studenti dell’Ateneo, ma non gode dell’elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.
4. Gli esami eventualmente sostenuti a seguito dell’iscrizione a singoli insegnamenti possono essere oggetto di certificazione con l’indicazione dei relativi crediti da parte dell’amministrazione, nelle forme e modalità prescritte. In particolare, per coloro che abbiano già conseguito un titolo accademico presso l’Ateneo, tali esami sono inseriti nella certificazione del *curriculum*.

Art. 14 **Esami di profitto**

1. La funzione di valutazione degli esami di profitto è svolta dal docente responsabile dell’insegnamento, eventualmente coadiuvato da una commissione presieduta dallo stesso docente responsabile e formata, su sua proposta, da componenti designati dal Consiglio di Dipartimento o dall’organo didattico competente.
- 1 bis. A decorrere dall’anno accademico 2025/2026 per i corsi di studio con modalità di erogazione prevalentemente o integralmente a distanza la funzione di valutazione degli esami di profitto è svolta da una commissione composta da almeno due docenti della disciplina, tra cui il titolare dell’insegnamento.
2. I componenti della commissione, individuati tra le categorie di cui al successivo comma 3, lettere a), b) e c), svolgono le operazioni di verifica del profitto. A garanzia dell’imprescindibile unitarietà della commissione, il docente responsabile dell’insegnamento coordina le attività dei singoli componenti e vi esercita la propria vigilanza, anche eventualmente con poteri sostitutivi, al fine di assicurare che la valutazione dell’esame sia effettuata con il suo diretto coinvolgimento.
3. Possono essere nominati quali componenti della commissione coloro che siano in possesso, presso l’Ateneo, di una delle seguenti qualifiche:
 - a) professori, di ruolo o a contratto;
 - b) ricercatori, a tempo determinato o indeterminato;
 - c) titolari di assegno di ricerca;
 - d) titolari di contratto di collaborazione didattica;
 - e) cultori della materia, nominati, secondo le disposizioni indicate al presente regolamento ([All. B](#)).
4. Nell’ipotesi di insegnamenti costituiti da “moduli”, affidati a più docenti responsabili di ciascun modulo, la valutazione degli esami di profitto è svolta collegialmente dai docenti responsabili dei vari moduli, eventualmente coadiuvati da una commissione articolata in tante sottocommissioni quanti sono i moduli, presiedute e formate secondo quanto previsto al precedente comma 1. Il Consiglio di Dipartimento o l’organo didattico competente designano il presidente della commissione per gli insegnamenti costituiti da più moduli.

5. Il responsabile dell'insegnamento è responsabile anche della registrazione degli esiti degli esami e certifica, per ciascuna seduta, nell'apposito verbale, le modalità di svolgimento della valutazione indicando gli eventuali componenti della commissione chiamati ad operare nel corso della seduta.

6. Per ciascuna attività formativa, il regolamento didattico del corso di studio specifica:

- a) le modalità di svolgimento dell'esame di profitto, che può prevedere una o più prove, eventualmente anche di valutazione intermedia, di tipo scritto e/o orale e/o pratico;
- b) le misure dispensative e/o gli strumenti compensativi adottati per lo svolgimento degli esami di profitto da parte degli studenti con disabilità certificata e/o con disturbi specifici dell'apprendimento certificati, in adeguamento alla specifica situazione di disagio, come previsto dalle leggi n. 17/1999 e n. 170/2010 e successive modificazioni;
- c) i casi in cui si svolga un unico esame di profitto per diverse attività formative;
- d) le modalità di valutazione dell'esame di profitto mediante l'attribuzione di un voto o di un giudizio di idoneità.

7. Il voto è espresso in trentesimi, con facoltà di attribuzione della lode in relazione all'eccellenza della preparazione, e l'esame si intende superato se il candidato ha ottenuto una valutazione non inferiore a diciotto trentesimi. Nel caso di prove di esami orali in cui siano registrati il ritiro dello studente oppure una valutazione dell'esame con voto inferiore a diciotto trentesimi o con giudizio di insufficienza o di non idoneità, lo studente può sostenere di nuovo l'esame in un appello della stessa sessione qualora tra la data dell'appello in cui è stato registrato l'esito dell'esame e la data del successivo appello intercorrano almeno venti giorni naturali e consecutivi. Il docente responsabile dell'insegnamento ha comunque la facoltà di consentire allo studente interessato di sostenere nuovamente l'esame non superato entro un periodo inferiore ai venti giorni, nel rispetto in ogni caso della distanza minima tra gli appelli di cui all'art. 18, comma 1, pari ad almeno quattordici giorni naturali e consecutivi. Nel caso di prove di esame scritte, lo studente ha la possibilità di sostenere l'esame in un appello della stessa sessione anche a seguito del proprio ritiro in presenza di un voto pari o superiore a diciotto trentesimi, purché tra la data dell'appello in cui è stato registrato l'esito dell'esame e la data del successivo appello intercorrano almeno venti giorni naturali e consecutivi. Il docente responsabile dell'insegnamento ha comunque la facoltà di consentire allo studente di sostenere nuovamente l'esame non superato entro un periodo inferiore ai venti giorni, nel rispetto in ogni caso della distanza minima tra gli appelli di cui all'art. 18, comma 1, pari ad almeno quattordici giorni naturali e consecutivi. Non è in ogni caso consentito allo studente di sostenere nuovamente un esame di profitto già superato.

8. È assicurata la pubblicità delle prove di esame e delle eventuali prove di valutazione intermedie.

9. L'esito dell'esame viene attestato dal verbale, firmato digitalmente dal presidente della commissione. Con tale adempimento si sancisce il risultato e il regolare svolgimento dell'esame.

10. L'atto di verbalizzazione di una prova d'esame si configura come un atto pubblico, e sono osservate le seguenti prescrizioni:

- a) in caso di esame costituito da un'unica prova orale, la verbalizzazione è effettuata al termine della singola seduta di esame;
- b) in caso di esame costituito da più di una prova, di cui l'ultima è una prova orale, l'esito di ogni singola prova è reso pubblico prima della data fissata per la prova successiva, in modo tale che lo studente interessato possa per tempo prenderne visione. La verbalizzazione è effettuata al termine della seduta nella quale si svolge la corrispondente prova orale finale;
- c) in caso di esame costituito da una o più prove di cui l'unica prova o l'ultima delle prove non sia una prova orale, l'esito di ogni singola prova è reso pubblico prima della data fissata per la verbalizzazione o per la prova successiva, in modo tale che lo studente interessato possa per tempo prenderne visione. L'esito finale dell'esame è pubblicato tramite la piattaforma informatica utilizzata per la verbalizzazione elettronica. In presenza delle condizioni di cui al comma 7, la

- pubblicazione dell'esito avviene prima della chiusura delle prenotazioni relative all'appello successivo. Dalla data della comunicazione e/o della pubblicazione dell'esito dell'esame, lo studente ha sette giorni naturali e consecutivi di tempo per prendere visione del voto ed eventualmente comunicare la propria volontà di ritirarsi dall'esame. Trascorso tale termine senza comunicazione del ritiro da parte dello studente, il presidente della commissione procede alla verbalizzazione che, comunque, è effettuata entro il termine ultimo fissato per l'appello d'esame;
- d) in tutti i casi, il verbale registra l'esito della prova: votazione da 1 a 30 e lode oppure giudizio di insufficienza oppure, laddove previsto, giudizio di idoneità o di non idoneità; l'assenza o il ritiro dello studente non sono inseriti nel verbale, ma sono comunque registrati all'interno del sistema informatico di Ateneo;
 - e) indicando l'assenza o la decisione dello studente di ritirarsi, nonché la valutazione dell'esame espressa con voto o giudizio;
 - f) il presidente della commissione non può certificare l'esito di una prova d'esame in altre forme diverse dal verbale d'esame.

11. Lo studente fuori corso, per gli insegnamenti relativi al proprio percorso formativo pregresso, può richiedere di sostenere l'esame facendo riferimento al programma dell'insegnamento relativo ad anni accademici precedenti per un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studio.

12. In caso di giustificato impedimento del presidente della commissione o di uno dei docenti ufficialmente responsabili di uno degli eventuali moduli dell'insegnamento, il Direttore del Dipartimento o il Coordinatore dell'organo didattico competente procedono, con provvedimento d'urgenza da sottoporre alla ratifica dell'organo collegiale competente, alla designazione di un altro docente di norma dello stesso settore scientifico-disciplinare, in qualità di sostituto del presidente o dell'altro docente.

13. In caso di giustificato impedimento del presidente della commissione, la data già fissata per l'esame può essere posticipata, ma non può essere anticipata.

14. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 gli esami di profitto sono svolti in presenza per tutte le tipologie dei corsi di studio. Lo svolgimento a distanza degli esami di profitto, ferma restando la necessità di individuare idonee misure relative all'univoca identificazione dei candidati e al corretto svolgimento delle prove, è consentito nei seguenti casi: a) specifiche situazioni personali, relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 7/1999 o a studenti in detenzione nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria d'intesa con la Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari; b) temporanee situazioni emergenziali che consentono l'erogazione della didattica a distanza, nonché l'eventuale svolgimento a distanza delle prove d'esame. In tal caso il provvedimento dell'Ateneo che dispone l'attivazione temporanea della modalità a distanza della didattica ovvero delle prove d'esame è sottoposto al preventivo nulla osta ministeriale.

Art. 15

Prove finali per il conseguimento dei titoli di studio

1. La tipologia della prova finale per il conseguimento del titolo di studio è stabilita dall'ordinamento didattico del relativo corso di studio, mentre le modalità di svolgimento della prova finale sono stabilite dal regolamento didattico del relativo corso di studio.
2. La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella presentazione e discussione di una tesi in forma scritta, elaborata in modo originale dal candidato sotto la guida almeno di un relatore.

3. Le commissioni d'esame per le prove finali sono nominate dal Consiglio di Dipartimento o dall'organo didattico competente. Le commissioni d'esame per le prove finali dei corsi di laurea sono formate da almeno tre componenti, di cui almeno due docenti dell'Ateneo e, per quanto possibile, da un numero di componenti proporzionato al numero dei candidati. Le commissioni d'esame per le prove finali dei corsi di laurea magistrale sono formate da almeno cinque componenti, di cui almeno tre docenti dell'Ateneo e, per quanto possibile, da un numero di componenti proporzionato al numero dei candidati. Per i corsi di laurea, nel caso in cui sia prevista la presentazione e discussione di un elaborato scritto del candidato sotto la guida di un relatore, e in ogni caso per i corsi di laurea magistrale la commissione è integrata, di volta in volta, dal relatore che ha seguito il lavoro del candidato e che non ne sia già membro, oppure, in caso di sua impossibilità, da un altro docente da questi formalmente delegato.

4. Gli organi didattici competenti deliberano sugli eventuali criteri orientativi per la valutazione delle prove finali e dell'intero *curriculum* degli studi ai fini della determinazione della votazione finale. Laddove non diversamente previsto dalla normativa vigente, la votazione finale è espressa in centodecimi e può essere concessa all'unanimità la lode. I Regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:

- a) i requisiti che gli studenti devono possedere e le procedure che essi sono tenuti a seguire ai fini dell'assegnazione della tesi;
- b) le modalità di computo della media dei voti conseguiti nella carriera dello studente al fine dell'attribuzione del voto finale di laurea, eventualmente determinando il peso da attribuire alle lodi conseguite nei singoli esami di profitto.

5. L'esito della prova finale viene attestato dal relativo verbale, che è comunque firmato dal presidente della commissione. Con tale adempimento si sancisce il risultato e il regolare svolgimento della prova finale.

6. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 le prove finali sono svolte in presenza per tutte le tipologie dei corsi di studio. Lo svolgimento a distanza degli esami finali, ferma restando la necessità di individuare idonee misure relative all'univoca identificazione dei candidati e al corretto svolgimento delle prove, è consentito nei seguenti casi:

- a) specifiche situazioni personali, relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 7/1999 o a studenti in detenzione nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria d'intesa con la Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari;
- b) temporanee situazioni emergenziali che consentono l'erogazione della didattica a distanza nonché l'eventuale svolgimento a distanza dell'esame finale. In tal caso il provvedimento dell'Ateneo che dispone l'attivazione temporanea della modalità a distanza della didattica ovvero delle prove d'esame è sottoposto al preventivo nulla osta ministeriale.

Titolo III - Programmazione e divulgazione dell'offerta formativa

Art. 16 Programmazione dell'offerta formativa

1. In concomitanza con l'inizio dell'anno accademico il Senato Accademico, nel rispetto della normativa vigente, stabilisce le modalità di svolgimento della procedura per la definizione dell'offerta formativa dell'anno accademico successivo, con le relative tempistiche.
2. Entro la data e con le modalità stabilite dal Senato Accademico, i Consigli dei Dipartimenti, in riferimento alle classi di rispettiva pertinenza, approvano le proposte di istituzione di nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale, corredate dei relativi ordinamenti didattici, nonché le proposte di modifica degli ordinamenti didattici di corsi già istituiti. Le proposte sono trasmesse all'Ufficio competente e quindi sottoposte agli organi collegiali di governo dell'Ateneo per le determinazioni di competenza, anche sulla base dei pareri e delle osservazioni di cui all'art. 29, comma 3, primo periodo dello Statuto, laddove previsti.
3. Entro la data e con le modalità stabilite dal Senato Accademico, i Consigli dei Dipartimenti approvano le proposte di attivazione, nel successivo anno accademico, dei corsi di laurea e di laurea magistrale di rispettiva competenza, indicando per ciascun corso il numero di immatricolati previsti e l'eventuale numero programmato per le immatricolazioni. Le proposte sono trasmesse all'Ufficio competente e quindi sottoposte agli organi collegiali di governo dell'Ateneo per le determinazioni di competenza.
4. Entro la data e con le modalità stabilite dal Senato Accademico, i Dipartimenti trasmettono all'Ufficio competente le specifiche indicazioni da inserire nei bandi per l'ammissione ai corsi di studio dell'Ateneo.
5. Entro la data e con le modalità stabilite dal Senato Accademico, i Consigli delle strutture didattiche di riferimento approvano le proposte relative ai corsi di specializzazione, di master di primo e di secondo livello, di perfezionamento, di aggiornamento e a ogni altro corso di studio che intendono attivare per il successivo anno accademico. Le proposte devono essere corredate dei regolamenti didattico-organizzativi dei corsi di studio. Le proposte sono trasmesse all'Ufficio competente e quindi sottoposte agli organi collegiali di governo dell'Ateneo per le determinazioni di competenza. Laddove, per l'attivazione di corsi di specializzazione, sia prevista ai sensi della normativa vigente la costituzione di un'apposita struttura didattica (Scuola di Specializzazione), la proposta formulata da uno o più Dipartimenti comprende la costituzione di tale struttura e viene sottoposta agli organi di governo dell'Ateneo per le deliberazioni di competenza, corredata del relativo regolamento di funzionamento. La Scuola di Specializzazione si configura come struttura interna del Dipartimento che ne propone la costituzione o come struttura interdipartimentale, nel caso di proposta presentata da più di un Dipartimento.
6. Entro la data e con le modalità stabilite dal Senato Accademico, i Dipartimenti designano il docente responsabile per ciascuna delle attività formative previste per i corsi di laurea e di laurea magistrale di propria competenza, da attivare nel successivo anno accademico, secondo le modalità previste dai successivi artt. 25 e 26.

Art. 17 Assicurazione della qualità (AQ) e accreditamento dei corsi di studio

1 Ai sensi del D.Lgs n. 19/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei relativi decreti ministeriali di attuazione, l'Ateneo adotta il sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento.

2. Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 16 del presente Regolamento, vengono annualmente effettuati tutti gli adempimenti previsti dalle norme e dagli atti amministrativi di cui al comma 1, per la realizzazione del sistema di cui al medesimo comma 1.

3. Al fine di attuare il processo previsto dal sistema di cui al comma 1, il Presidio della Qualità costituito dall'Ateneo, con riferimento alla didattica, espleta le azioni di seguito indicate:

- a) promuove e supporta lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività didattiche dei corsi di laurea e di laura magistrale, anche ai fini del conseguimento dell'accreditamento iniziale e dell'accreditamento periodico;
- b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività connesse alla redazione dei commenti alle schede di monitoraggio annuale dei corsi di studio e dei rapporti di riesame ciclico;
- c) promuove e supporta lo svolgimento delle attività delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti;
- d) promuove e supporta la predisposizione delle schede uniche annuali dei corsi di studio;
- e) organizza flussi informativi tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure di AQ;
- f) verifica il corretto e funzionale svolgimento delle procedure previste.

4. Per garantire l'AQ dei corsi di studio di propria competenza, ciascun Dipartimento definisce al suo interno, ovvero all'interno dell'eventuale Scuola di riferimento, l'organizzazione delle procedure di AQ e l'attribuzione delle relative responsabilità.

Art. 18 **Calendario delle attività didattiche**

1. Nel determinare il calendario delle attività didattiche relative a ciascun anno accademico, le strutture didattiche tengono conto, salvo diverse esigenze didattiche, del calendario accademico che prevede la seguente scansione cronologica:

- a) 1-20 settembre: attività propedeutiche ed eventuali prove di accesso;
- b) 1° ottobre: inizio dell'attività didattica e del primo ciclo di lezioni per 10/13 settimane;
- c) gennaio/febbraio: 4/6 settimane per eventuali recuperi, studio assistito, esami di profitto (prima sessione dell'a.a. di riferimento), prove finali (terza sessione dell'a.a. precedente a quello di riferimento);
- d) 1° marzo: inizio del secondo ciclo di lezioni per altre 10/13 settimane;
- e) giugno/luglio: 4/6 settimane per eventuali recuperi, studio assistito, esami di profitto (seconda sessione dell'a.a. di riferimento), prove finali (prima sessione dell'a.a. di riferimento);
- f) 1-30 settembre: esami di profitto (terza sessione dell'a.a. di riferimento), prove finali (seconda sessione dell'a.a. di riferimento).

Le tre sessioni degli esami di profitto e delle prove finali possono essere articolate in diversi appelli. Per ciascun insegnamento sono previsti almeno cinque appelli per anno accademico, di cui non meno di due per la prima e per la seconda sessione dell'anno accademico di riferimento. Gli appelli per gli esami di profitto sono distanziati tra loro di almeno quattordici giorni naturali e consecutivi e sono programmati in modo da assicurare la non sovrapposizione con i periodi dedicati all'attività didattica frontale. Per gli insegnamenti che non prevedono le prove di valutazione intermedia di cui all'art. 14, comma 6, lettera a) il numero di appelli non è inferiore a sei per ciascun anno accademico. Le prove di valutazione intermedia non sono da considerarsi come appelli d'esame. L'esito delle prove di valutazione intermedia non preclude la possibilità per lo studente di sostenere l'esame nelle sessioni del medesimo anno accademico. La definizione del numero di appelli e la relativa suddivisione nelle sessioni sono previste nel Regolamento didattico del corso di studio. Le prove finali di una sessione possono essere svolte nei mesi successivi a quelli previsti per la sessione stessa.

2. Ferma restando la scansione cronologica delle tre sessioni di esami di profitto e di prove finali stabilite dal comma 1, per specifiche e motivate esigenze le strutture didattiche potranno stabilire, nei propri regolamenti didattici, calendari delle attività didattiche basati su una struttura di cicli di lezioni

anche in numero maggiore di due. Le strutture didattiche possono prevedere sessioni straordinarie di esami, ma deve essere comunque evitata, per gli studenti interessati, la sovrapposizione fra attività didattiche ed esami.

3. La prima sessione degli esami di profitto di un anno accademico può essere anche prevista come sessione straordinaria degli esami di profitto dell'anno accademico precedente riservata ai soli studenti che abbiano presentato domanda di conseguimento del titolo di laurea o di laurea magistrale (studenti laureandi). In tale caso, gli Uffici di Segreteria Didattica della struttura didattica competente predispongono, nel sistema informatico di Ateneo, la configurazione dei relativi appelli di esame secondo le indicazioni dell'Area Sistemi Informativi.

4. Per ciascun anno accademico, la terza sessione delle prove finali ed eventuali sessioni straordinarie delle prove finali si concludono entro il 31 marzo dell'anno accademico successivo.

5. Il calendario degli esami deve assicurare la non sovrapposizione delle date di esame per attività formative dello stesso anno di corso, fatta eccezione per le attività formative a scelta dello studente. Per ciascun ciclo di lezioni i calendari delle attività formative e degli esami di profitto della sessione immediatamente successiva sono resi pubblici anche tramite il sito *web* del Dipartimento contestualmente all'inizio di ciascun ciclo di lezioni.

6. Gli orari e il luogo di ricevimento dei docenti sono comunicati al Responsabile della struttura didattica di riferimento e resi noti agli studenti interessati tramite i canali di comunicazione istituzionali.

Art. 19 **Divulgazione dell'offerta formativa**

1. Le informazioni relative all'offerta formativa di Ateneo sono inserite nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero competente.

2. L'Ateneo divulgla la propria offerta formativa tramite:

- a) i portali gestiti dal Ministero competente;
- b) il sito *web* di Ateneo;
- c) la pubblicazione di opportuna documentazione.

Titolo IV - Studenti e servizi a supporto delle attività didattiche

Art. 20

Carriera universitaria, diritti e doveri degli studenti

1. Le norme che regolano la carriera universitaria degli studenti, nonché i loro diritti e doveri, in accordo con quanto stabilito negli articoli del presente Titolo, sono specificate dal *Regolamento carriera* di cui all'art. 12, comma 8 del presente Regolamento.
2. Agli studenti è garantito il diritto all'informazione mediante tempestiva comunicazione dei programmi degli insegnamenti, del calendario e degli orari delle lezioni, dei calendari delle sessioni di esame, degli orari di ricevimento dei docenti, delle attività di tutorato e di tutte le altre attività formative. Gli studenti hanno il diritto di richiedere professionalità, puntualità e disponibilità da parte dei docenti, un'impostazione razionale del calendario degli esami e delle lezioni, il rispetto della durata effettiva delle attività formative e delle date e degli orari stabiliti per gli esami e per il ricevimento. L'osservanza dei relativi obblighi è assicurata dal Coordinatore dell'organo didattico competente e dal Direttore della struttura didattica di riferimento e, ove necessario, dal Rettore, anche mediante appositi organismi a ciò istituiti.
3. È assicurata agli studenti la partecipazione attiva negli organi collegiali delle strutture didattiche, secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e dai regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti, delle Scuole e delle altre strutture didattiche, ove costituite.
4. L'Ateneo e le singole strutture didattiche, al fine di agevolare l'informazione dei propri studenti, pubblicano annualmente, anche per via informatica, guide e strumenti informativi recanti notizie e aggiornamenti sulle attività formative programmate, nonché sui servizi disponibili presso l'Ateneo e presso le singole strutture.

Art. 21

Studenti a tempo pieno, a tempo parziale, fuori corso

1. Lo studente iscritto presso l'Ateneo è, di norma, considerato studente a tempo pieno, impegnato a frequentare tutte le attività formative previste dal corso di studio cui è iscritto. Le eventuali modalità di verifica della frequenza sono stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.
2. Lo studente, secondo le modalità disciplinate dal *Regolamento carriera* di cui all'art. 12, comma 8 del presente Regolamento, può optare anche per un rapporto di studio a tempo parziale, iscrivendosi come "studente *part-time*" ai corsi di studio che prevedono tale figura di studente.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio, ove prevedano la figura dello "studente *part-time*", ne disciplinano il percorso formativo.
4. Lo studente che non abbia completato il suo percorso formativo al termine dell'anno accademico per il quale risulta iscritto all'ultimo anno del proprio corso di studio viene iscritto come studente fuori corso.
5. Lo studente che non sostenga esami per otto anni accademici consecutivi all'anno dell'ultimo esame o a quello dell'ultima iscrizione in corso, se più favorevole, decade dalla qualità di studente.
6. Lo studente che sia in difetto del solo esame di prova finale non decade, qualunque sia l'ordinamento didattico del proprio corso di studio.

7. Lo studente decaduto può, inoltrando apposita domanda, ottenere il reintegro nella qualità di studente con l'eventuale riconoscimento degli esami sostenuti. La struttura didattica di competenza valuterà la non obsolescenza della formazione pregressa dello studente e definirà il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti e convalidati, nonché le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio. All'atto della reiscrizione lo studente versa un diritto fisso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22
Servizio di orientamento: finalità e organizzazione

1. L'Ateneo promuove tutte le attività idonee ad agevolare gli studenti nell'orientamento agli studi, per una scelta consapevole e responsabile dei corsi di studio e dei relativi *curricula*, nonché per l'iscrizione ai corsi *post-lauream*. Tale orientamento è attuato nei modi e con i mezzi ritenuti opportuni, in particolare con il concerto di altre sedi universitarie ed enti interessati, nonché con il sistema degli istituti d'istruzione secondaria superiore del territorio.
2. L'Ateneo promuove, con le modalità che ritiene opportune, l'orientamento *post-lauream*.
3. Le attività di orientamento possono essere coordinate da un organismo di Ateneo appositamente istituito, con delibera del Senato Accademico.

Art. 23
Servizio di tutorato: finalità e organizzazione

1. Il servizio di tutorato ha lo scopo:
 - a) di integrare l'orientamento e di curare l'efficacia dei rapporti studenti-docenti;
 - b) di fornire assistenza agli studenti durante il percorso formativo universitario;
 - c) di indirizzare gli studenti ad apposite strutture di supporto per il superamento di eventuali difficoltà o situazioni di disagio psicologico.
2. Oltre all'eventuale servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, la responsabilità delle forme attuative del tutorato è attribuita agli organi didattici competenti, che hanno l'obbligo di elaborare annualmente un piano di tutorato, di attuarlo, monitorarlo e ottimizzarlo progressivamente, nonché di presentare al rispettivo Consiglio di Dipartimento una relazione sintetica sui problemi emersi e sulle esigenze specifiche da soddisfare anche attraverso il piano organizzativo della didattica. I Direttori dei singoli Dipartimenti trasmettono annualmente la relazione alla competente Commissione Paritetica docenti-studenti.
3. Il piano annuale, oltre a coordinare l'impegno dei docenti per l'espletamento delle attività di tutorato, può altresì prevedere, a integrazione di tali attività, l'impegno di cultori della materia, di neolaureati e di studenti *seniores* in rapporto di collaborazione.

Art. 24
Commissione Paritetica docenti-studenti

1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 31 dello Statuto, i Dipartimenti ovvero le Scuole, nell'ambito dei propri regolamenti di funzionamento, determinano le modalità di formazione e composizione delle rispettive Commissioni Paritetiche docenti-studenti.
2. Le Commissioni Paritetiche docenti-studenti assolvono ai compiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, nonché a ulteriori compiti a esse assegnati dall'Ateneo.

Titolo V - Compiti didattici dei docenti

Art. 25

Programmazione delle attività didattiche da assegnare ai docenti

1. In accordo con quanto previsto dalle disposizioni di leggi e regolamenti applicabili, nonché dal presente Regolamento, spetta al Dipartimento competente di ciascun corso di studio assicurare, nell'ambito della programmazione della propria offerta formativa, l'utilizzazione ottimale dei docenti a esso appartenenti, la definizione delle formule organizzative con cui vengono svolte le attività didattiche e la formulazione dei criteri per una equa distribuzione dei carichi didattici.
2. La programmazione annuale delle attività didattiche da assegnare ai docenti è definita da ciascun Dipartimento, secondo le norme vigenti, in accordo con quanto stabilito dall'art. 16, comma 6 del presente Regolamento tenendo conto:
 - a) delle esigenze didattiche dei corsi di studio di propria competenza;
 - b) delle esigenze didattiche derivanti dagli accordi di servizio didattico sottoscritti ai sensi dell'art. 17, comma 9 del Regolamento Generale di Ateneo;
 - c) di specifiche richieste di altri Dipartimenti dell'Ateneo;
 - d) di eventuali scuole di specializzazione.
3. Il quadro della programmazione didattica di cui al comma 2 è approvato dal Consiglio di Dipartimento e inserito nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero competente. Il Dipartimento comunica, in tempo utile, ai Dipartimenti interessati gli specifici elementi della programmazione didattica attinenti ad accordi di servizio didattico stipulati con i Dipartimenti medesimi.

Art. 26

Attribuzione annuale ai docenti delle attività didattiche e correlate responsabilità

1. Annualmente, in relazione alla programmazione delle attività didattiche di cui all'art. 25, ciascun Consiglio di Dipartimento, ai sensi delle norme vigenti, delibera l'attribuzione ai propri docenti, per il successivo anno accademico, dei rispettivi compiti didattici, ivi comprese le attività didattiche integrative di orientamento e di tutorato.
2. Nel caso di attività didattiche programmate per le quali non vi siano all'interno del Dipartimento docenti del settore scientifico-disciplinare di riferimento o altri docenti disponibili a svolgerle, il Consiglio di Dipartimento stesso provvede alla copertura di tali attività didattiche.
3. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce le modalità di presenza di ciascun docente nel corso dell'intero anno accademico, in relazione ai complessivi impegni didattici a lui assegnati. Ogni docente ha l'obbligo di dedicare alla propria attività didattica tante ore settimanali quante la natura e l'estensione delle attività didattiche a lui assegnate richiedono.
4. Ciascun docente ha l'autonoma responsabilità scientifica e didattica delle attività didattiche a lui affidate e le svolge in accordo con gli obiettivi formativi indicati dai regolamenti didattici del relativo corso di studio. Ogni sua assenza è comunicata tempestivamente al Responsabile dell'organo collegiale che coordina il corso di studio interessato presso la relativa struttura didattica, il quale provvede in merito, secondo quanto previsto nel regolamento di funzionamento della struttura medesima.
5. Ciascun docente, entro 10 giorni dal termine delle lezioni relative a un insegnamento a lui assegnato, trasmette al Dipartimento competente il programma dell'insegnamento svolto. Qualora il

programma svolto sia corrispondente al programma definito e comunicato prima dell'inizio dell'insegnamento, il docente è esonerato da tale adempimento.

6. Ciascun docente provvede all'autocertificazione delle attività didattiche da lui svolte a qualunque titolo.

Titoli VI - Norme finali

Art. 27

Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

1. Le modifiche del presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Proposte di modifiche al Regolamento possono essere presentate anche dai Consigli dei Dipartimenti e dal Consiglio degli studenti.
3. Le modifiche agli allegati A e B non sono considerate come modifiche al Regolamento.

Allegato A

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA/DI LAUREA MAGISTRALE/DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN ... CLASSE ...

[INDICARE LA DENOMINAZIONE DEL CdS E LA SIGLA DELLA CLASSE]

NOTE PER LA LETTURA DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO:

in carattere corsivo e colore verde: note per la redazione;

in carattere nero bozza di testo suggerito.

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di studio ed è pubblicato sul sito web del Dipartimento di

Data di approvazione del Regolamento: ... [indicare la data di deliberazione del Senato Accademico].

Struttura didattica responsabile: ... [indicare il Dipartimento presso cui il corso è attivato. Precisare se si tratta di corso interdipartimentale (indicando l'/gli ulteriore/i Dipartimento/i) o interateneo (indicando l'/gli ulteriore/i Ateneo/i)].

Organo didattico cui è affidata la gestione del corso: ... [indicare l'organo collegiale di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo]

Indice

Art. 1.	Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo	27
Art. 2.	Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	27
Art. 3.	Conoscenze richieste per l'accesso e [solo per i corsi di laurea magistrale] requisiti curriculari	27
Art. 4.	Modalità di ammissione	29
Art. 5.	Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio. Iscrizione contemporanea a due corsi di studio universitari.....	31
Art. 6.	Organizzazione della didattica.....	32
Art. 7.	Articolazione del percorso formativo	32
Art. 8.	Piano di studio	33
Art. 9.	Mobilità internazionale	34
Art. 10.	Caratteristiche della prova finale	34
Art. 11.	Modalità di svolgimento della prova finale	35
Art. 12.	Valutazione della qualità delle attività formative	35
Art. 13.	Servizi didattici propedeutici o integrativi.....	36
Art. 14.	Altre fonti normative	36
Art. 15.	Validità.....	36

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

*In questo articolo deve essere riportato il medesimo contenuto del **quadro A4.a** della Scheda SUA-CdS.*

Nota: il contenuto del quadro A4.a fa parte dell'ordinamento didattico e pertanto il presente articolo viene emendato solo in occasione di modifiche ordinamentali relative al quadro stesso.

*Nota: si ricorda che ogni a.a. è possibile modificare il **quadro A4.b.2** della Scheda SUA-CdS (quadro non ordinamentale). Qualora si intervenga in tal senso, occorre ovviamente verificare la coerenza delle modifiche effettuate con quanto riportato nel **quadro A4.a** della Scheda SUA-CdS.*

Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

*In questo articolo deve essere riportato il medesimo contenuto dei **quadri A2.a e A2.b** della Scheda SUA-CdS.*

Nota: il contenuto dei quadri A2.a e A2.b fa parte dell'ordinamento didattico e pertanto il presente articolo viene emendato solo in occasione di modifiche ordinamentali relative ai quadri stessi.

*Nota: qualora il titolo di studio conseguito al termine del corso costituisca titolo abilitante all'insegnamento o eventualmente ad altra professione, nel **quadro A2.a** della Scheda SUA-CdS è bene riportare dettagliatamente i profili professionali e gli sbocchi occupazionali previsti.*

Art. 3. Conoscenze richieste per l'accesso e [solo per i corsi di laurea magistrale] requisiti curriculari

*In questo articolo deve essere riportato il medesimo contenuto del **quadro A3.a** della Scheda SUA-CdS.*

Nota: il contenuto del quadro A3.a fa parte dell'ordinamento didattico e pertanto il presente articolo viene emendato solo in occasione di modifiche ordinamentali relative al quadro stesso.

Nota: Il quadro della scheda SUA-CdS riporta ovviamente informazioni di carattere differente tra i corsi di laurea/laurea magistrale a ciclo unico e quelli di laurea magistrale, come previsto dall'art. 6, commi 1 e 2 del D.M. n. 270/2004.

Nota: A regime, la Scheda SUA-CdS non deve contenere alcun rinvio al Regolamento didattico del corso di studio. Nel transitorio, ovvero fino alla prima occasione di modifica ordinamentale, laddove nella scheda SUA-CdS fossero presenti informazioni non complete o rinvii al Regolamenti didattico del corso di studio, redigere l'articolo secondo quanto indicato nella "Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici" redatta dal CUN. Alla prima occasione di modifica ordinamentale, anche la scheda SUA-CdS potrà recepire il medesimo contenuto.

Nota:

- *il contenuto di questo articolo non deve comprendere in dettaglio le modalità di svolgimento delle prove di accesso né la disciplina specifica sugli OFA, oggetto dell'articolo successivo, ma*

- deve solo indicare le conoscenze richieste per l'accesso (con i requisiti curriculari previsti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale) con solo brevi accenni alla presenza di prove di accesso e all'accertamento della sussistenza di OFA;*
- *fra le conoscenze richieste per l'accesso possono essere previste specifiche competenze linguistiche; se questo è il caso, deve essere indicato nel presente articolo. Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera è necessario richiedere per l'accesso un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento.*

Per i corsi di laurea/laurea magistrale a ciclo unico

Nota:

- *l'indicazione della previsione della necessità di soddisfare obblighi formativi aggiuntivi (OFA) è obbligatoria anche per i corsi con ammissione a numero programmato.*

Bozza di testo:

Per essere ammessi al corso di studio occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

Inoltre, sono richieste conoscenze di base nelle aree di [es. matematica, cultura generale, nonché eventuali competenze nelle lingue straniere]. Tali conoscenze sono verificate con apposite prove di ammissione/valutazione [a seconda se si tratti di numero programmato (prova di ammissione) o di accesso libero (prova di valutazione)]. Nel caso in cui la verifica non sia positiva, saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

[Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera] Per l'accesso è richiesto un livello di conoscenza della lingua ... [specificare quale lingua] non inferiore al B2 [o superiore] del quadro comune europeo di riferimento.

Corsi di laurea magistrale

Nota:

- *lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della personale preparazione di cui all'art. 6, comma 2 del D.M. n. 270/2004. In particolare, non è ammessa l'assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi a studenti di un corso di laurea magistrale;*
- *i requisiti curriculari devono essere espressi in termini di possesso del titolo di laurea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri minimi di CFU conseguiti in specifici settori scientifico-disciplinari, oppure con una combinazione di queste due modalità. In ogni caso deve potersi applicare a laureati di qualsiasi altro Ateneo. I requisiti possono essere differenziati per ciascun curriculum di un corso interclasse;*

- *la verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso, e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari; in particolare, tale possesso non può essere considerato come verifica della personale preparazione. L'ordinamento deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità di tale verifica; i dettagli invece devono essere indicati nel **quadro A3.b** della Scheda SUA-CdS e possono essere modificati anche annualmente dagli atenei senza che ciò comporti una modifica di ordinamento.*

Bozza di testo:

Per essere ammessi al corso di studio occorre essere in possesso di una laurea o di un diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. Occorre inoltre possedere i seguenti requisiti richiesti per l'ammissione:

- a) conseguimento della laurea in una delle seguenti classi ... [elencare];
- b) ovvero conseguimento della laurea avendo conseguito ... [specificare il numero] CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari [*indicare i SSD o eventuale riportare in tabella*];
- c) ovvero una combinazione dei requisiti di cui ai punti precedenti;
- d) eventuali conoscenze linguistiche o in specifiche aree ... [specificare].

Eventuali carenze curriculari devono essere colmate prima dell'immatricolazione attraverso l'iscrizione a singoli insegnamenti e il superamento dei relativi esami.

[Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera] Per l'accesso è richiesto un livello di conoscenza della lingua ... [specificare] non inferiore al B2 [o superiore] del quadro comune europeo di riferimento.

Art. 4. Modalità di ammissione

*In questo articolo deve essere riportato il medesimo contenuto del **quadro A3.b** della Scheda SUA-CdS, che non deve consistere, ovviamente, nel rinvio al Regolamento didattico del corso di studio. Il quadro riporta informazioni di carattere differente tra i corsi di laurea/laurea magistrale a ciclo unico e quelli di laurea magistrale. È bene che il quadro della Scheda SUA-CdS sia completo di tutte le informazioni necessarie, relative alle modalità di ammissione e di svolgimento delle eventuali prove di verifica.*

Corsi di laurea/laurea magistrale a ciclo unico

Indicare le modalità di verifica della preparazione iniziale, specificando:

- *l'attivazione di eventuali attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti;*
- *la tipologia della prova di verifica prevista in funzione del tipo di accesso;*
- *le eventuali soglie di punteggio per il superamento della prova;*
- *la modalità di attribuzione degli OFA a seguito di verifica non positiva con le relative modalità di recupero;*

- cosa accade in caso di mancato assolvimento degli OFA entro il primo anno di corso;
- eventuali prove di verifica delle competenze nelle lingue straniere.

Nota:

- la normativa si riferisce a conoscenze per l'accesso, e non fa riferimento a motivazioni, abilità e attitudini (che se non bene specificati rischiano di causare discriminazioni); pertanto verifiche che prevedano lettere motivazionali e/o test psico-attitudinali non sono accettabili;
- il controllo che la verifica sia positiva deve essere effettuato dalla struttura didattica competente, e non può essere demandato agli studenti attraverso generiche prove di "autovalutazione" della preparazione iniziale.

Bozza di testo:

Il corso di studio è ad accesso [*indicare se con numero di immatricolazioni programmato locale o se programmato nazionale oppure se ad accesso libero*] e prevede una prova [*di ammissione oppure di valutazione della preparazione iniziale*] che verte su competenze nelle aree di ... [*specificare*].

La prova si considera insufficiente qualora ... [*specificare*].

L'esito insufficiente della prova comporta l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da assolvere tramite ... [*indicare le modalità*] entro il primo anno di corso. Coloro che non avranno assolto agli obblighi formativi ... [*specificare le conseguenze, es. blocco delle prenotazioni agli esami, ecc.*].

Il bando rettorale di ammissione al corso di studio contiene l'indicazione dei posti disponibili [*nel caso di corsi ad accesso programmato*], dei posti riservati a cittadini/e extracomunitari/e e Marco Polo, le disposizioni relative alla prova di accesso, con riferimento in particolare alle procedure di iscrizione, scadenze, date e modalità di svolgimento, criteri di valutazione e modalità di pubblicazione dei relativi esiti.

Corsi di laurea magistrale

Indicare le modalità con cui viene verificata l'adeguatezza della personale preparazione, specificando che oltre alla valutazione dei requisiti curricolari di cui all'art. 3 si prevedono ulteriori verifiche e, se del caso, che il corso prevede l'accesso a numero programmato.

Nota:

- il controllo che la verifica sia positiva deve essere effettuato dalla struttura didattica competente, e non può essere demandato agli studenti attraverso generiche prove di "autovalutazione" della preparazione iniziale;
- sono accettabili modalità di verifica che contemplino tra le diverse possibilità anche il conseguimento della laurea di una determinata classe con votazione finale superiore a una certa soglia; non sono invece accettabili modalità di verifica che richiedano "lettere motivazionali" o facciano riferimento ad aspetti che non riguardano la preparazione dello studente.

Bozza di testo:

Il corso di studio è ad accesso ... [indicare se programmato locale o programmato nazionale o se ad accesso libero].

La verifica della personale preparazione è effettuata con le seguenti modalità: ... [indicare le modalità, ad esempio: con un colloquio orale che si svolge prima dell'immatricolazione. Sono esonerati dalla verifica della personale preparazione coloro che hanno conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso con una votazione pari o superiore a 70/110 o laureandi con voto medio conseguito negli esami curriculari non inferiore a 21/30].

Il bando rettorale di ammissione al corso di studio contiene l'indicazione dei posti disponibili [nel caso di corsi ad accesso programmato], dei posti riservati a cittadini/e extracomunitari/e e rientranti nel Programma Marco Polo, le disposizioni relative alla verifica della personale preparazione, con riferimento in particolare alle procedure di iscrizione, scadenze, date e modalità di svolgimento, criteri di valutazione e modalità di pubblicazione dei relativi esiti.

Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio. Iscrizione contemporanea a due corsi di studio universitari

Note per la compilazione:

- articolo relativo ai corsi di studio di tutti i livelli;
- specificare i criteri per ogni tipologia di abbreviazione:
 - passaggio da altro corso di studio di Roma Tre;
 - trasferimento da altro Ateneo;
 - reintegro a seguito di decadenza o rinuncia;
 - abbreviazione di corso per riconoscimento esami e carriere pregresse, anche presso università estere;
 - conoscenze extrauniversitarie;
 - conoscenze linguistiche.
- Non deve essere indicato il principio generale di legge, ma esattamente i criteri utilizzati (per esempio CFU o eventuali attività didattiche necessari per l'ammissione ai vari anni di corso), numero massimo di ammessi per anno di corso nel caso di corso ad accesso programmato, eventuali regole sulle integrazioni, criteri di riconoscimento delle attività formative, calcolo del voto/media.
- Indicare eventuali criteri per la valutazione della non obsolescenza dei contenuti formativi.

Bozza di testo:

La domanda di passaggio da altro corso di studio di Roma Tre, trasferimento da altro ateneo, reintegro a seguito di decadenza o rinuncia, abbreviazione di corso per riconoscimento esami e carriere pregresse deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche definite nel bando rettorale di ammissione al corso di studio.

[utilizzare un comma per ciascuna tipologia di procedimento indicata in rubrica].

Per l'ammissione al ... anno [indicare tutti gli anni successivi al primo] è richiesto un numero di crediti riconoscibili [aggiungere se esistono altri criteri, es. esami specifici] pari a ... [indicare il numero].

Art. 6. Organizzazione della didattica

In questo articolo occorre indicare:

- *il numero complessivo di esami di profitto previsti per il conseguimento del titolo di studio;*
- *quali sono di norma:*
 - *la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza (es.: insegnamenti, laboratori, seminari, escursioni didattiche, tirocini, ecc.);*
 - *la tipologia delle forme di esame e delle altre verifiche del profitto degli studenti (per i requisiti di ammissione agli esami di profitto fare riferimento esplicito al Regolamento carriera, con una norma di rinvio);*
 - *i requisiti necessari per la nomina dei cultori della materia, ai sensi dell'Allegato B al Regolamento Didattico di Ateneo;*
 - *il numero di ore, ovvero l'intervallo minimo-massimo, di didattica frontale corrispondente a un credito formativo universitario, quale standard adottato per il corso di studio;*
- *le modalità organizzative per studenti/studentesse con disabilità, caregiver, part-time, lavoratori, persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e altre specifiche categorie (far riferimento all'art. 38 del Regolamento carriera, relativo alla tutela per specifiche categorie di studenti e studentesse).*

Art. 7. Articolazione del percorso formativo

In questo articolo occorre indicare:

- *se il corso ha un solo curriculum o è articolato in diversi curricula (o percorsi formativi). Nel secondo caso occorre indicare la denominazione di ciascun curriculum e una breve presentazione. Tale articolazione deve corrispondere alle informazioni inserite nella Scheda SUA-CdS (sezione Amministrazione-Informazioni, **quadro Eventuali Curriculum**);*
- *l'eventuale presenza di curricula al cui interno sono attivi programmi di mobilità studentesca con conseguimento di titolo di studio doppio o multiplo, illustrando sinteticamente le modalità di svolgimento della mobilità;*
- *l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative previsti nell'unico o nei diversi curricula. Senza dover riportare le medesime informazioni del **quadro Didattica Programmata** della Scheda SUA-CdS, per il tramite dell'applicativo informatico utilizzato per la gestione delle attività didattiche è sufficiente allegare al presente Regolamento, richiamandoli nel presente articolo come «gli allegati 1 e 2 del presente Regolamento», i report “offerta didattica programmata” e “offerta didattica erogata” dell'applicativo informatico. In merito all'elenco degli insegnamenti si indica in tal modo, per ciascun insegnamento:*
 - a. *il SSD di riferimento;*
 - b. *l'ambito disciplinare di riferimento;*

- c. i CFU assegnati;
- d. la tipologia di attività formativa (base, caratterizzante, affine...);
- e. l’eventuale articolazione in moduli didattici;
- f. il carattere obbligatorio o a scelta e l’eventuale obbligo o meno di frequenza;
- g. le eventuali propedeuticità;
- h. l’eventuale mutuazione;
- i. le modalità di svolgimento di ciascun insegnamento (es. numero di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio ecc.);
- j. gli obiettivi formativi;
- k. le modalità di verifica dell’apprendimento/profitto (es. prova orale, prova scritta, prova scritta e orale ecc.) e le modalità di valutazione (voto in trentesimi, idoneità, ecc.);
- l. la metodologia di insegnamento (convenzionale, a distanza, mista);
- le modalità di verifica della conoscenza della/e lingua/e straniera/e, di verifica dei risultati degli stage/tirocini e dei periodi di studio all'estero, nonché di verifica di altre competenze richieste.

Art. 8. Piano di studio

Indicare:

- le modalità e la tempistica di presentazione del piano di studio, rinviando se necessario ad altri documenti pubblicati dal Dipartimento in cui sono contenute indicazioni procedurali più specifiche;
- per i piani di studio individuali è opportuno chiarire quali vincoli/regole devono essere comunque rispettati: ad esempio il regolamento previsto per la coorte, uno qualsiasi dei regolamenti associati all’ordinamento, o anche solo l’ordinamento (ad esempio nei casi di trasferimento o per programmi di titolo doppio/multiplo con università estere);
- le regole che disciplinano lo svolgimento del percorso part-time.

Bozza di testo:

Il piano di studio è l’insieme delle attività didattiche che è necessario sostenere per raggiungere il numero di crediti previsti per il conseguimento del titolo finale. L’eventuale frequenza di attività didattiche in sovrannumero e l’ammissione ai relativi appelli di esame è consentita esclusivamente tramite l’iscrizione a singoli insegnamenti, come stabilito dal Regolamento Carriera.

Le mancate presentazione e approvazione del piano di studio comportano l’impossibilità di prenotarsi agli esami, ad esclusione delle attività didattiche obbligatorie. La presentazione del piano di studio e la sua eventuale modifica ... [specificare criteri ed eventuali limiti] deve essere effettuata ... [indicare modalità, tempistiche e fonte delle informazioni]. In caso di mancata approvazione ... [indicare qui cosa prevede il corso di studio, es. contatto col tutor, ecc.].

Art. 9. Mobilità internazionale

Indicare:

- *regole per la presentazione dei Learning Agreement per studio e per tirocinio;*
- *eventuali regole specifiche relative al riconoscimento dei percorsi svolti all'estero, nei limiti dei principi generali fissati dal Regolamento Carriera e dai programmi di mobilità internazionale nel cui ambito le borse di studio vengono assegnate.*

Bozza di testo:

Gli studenti e le studentesse assegnatari di borsa di mobilità internazionale devono predisporre un *Learning Agreement* da sottoporre all'approvazione del/la docente coordinatore/trice disciplinare obbligatoriamente prima della partenza. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero e dei relativi crediti avverrà in conformità con quanto stabilito dal Regolamento Carriera e dai programmi di mobilità internazionale nell'ambito dei quali le borse di studio vengono assegnate [*inserire qui anche eventuali ulteriori criteri specifici, che comunque non contravvengano alle norme generali contenute nel Regolamento Carriera e previste dai programmi di mobilità internazionale, se del caso*].

All'arrivo a Roma Tre, gli studenti e le studentesse in mobilità in ingresso presso il corso di studio devono sottoporre all'approvazione del/la docente coordinatore/trice disciplinare il *Learning Agreement* firmato dal referente accademico presso l'università di appartenenza.

Art. 10. Caratteristiche della prova finale

Sono informazioni presenti nell'ordinamento didattico e pertanto il contenuto del presente articolo viene emendato solo in occasioni di modifiche ordinamentali (RAD). Il contenuto del presente articolo deve essere, per quanto possibile, generale, poiché le specifiche modalità di svolgimento della prova finale sono indicate nell'articolo successivo. In questo articolo deve essere riportato il medesimo contenuto del quadro A5.a della Scheda SUA-CdS.

A regime, la Scheda SUA-CdS non deve contenere alcun rinvio al Regolamento didattico del corso di studio. Nel transitorio, ovvero fino alla prima occasione di modifica ordinamentale, redigere l'articolo secondo quanto indicato nella "Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici" redatta dal CUN.

Bozza di testo:

La laurea in ... [specificare] si consegna previo superamento di una prova finale, che consiste in ... [specificare la tipologia della prova], su un argomento scelto nell'ambito di ... [specificare].

Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale

In questo articolo deve essere riportato il medesimo contenuto del **quadro A5.b** della Scheda SUA-CdS.

Indicare:

- *regole per la scelta dell'argomento della prova finale (es. SSD, ambito disciplinare, ecc.);*
- *regole per la richiesta di assegnazione dell'elaborato finale;*
- *figure dei docenti che seguono la predisposizione dell'elaborato finale (es. relatore, correlatore, tutor ecc.);*
- *requisiti curricolari per la presentazione della domanda di conseguimento titolo (n. CFU, ecc.);*
- *modalità di discussione dell'elaborato, compresa l'eventuale possibilità di utilizzo di supporti informatici;*
- *criteri per il calcolo della media finale (es. lodi, arrotondamenti, voti esclusi dal calcolo, ecc.);*
- *criteri per l'attribuzione dei punti all'elaborato e ogni altro criterio di attribuzione di punti;*
- *eventuali criteri per il riconoscimento di tesi di particolare valore e della dignità di stampa.*

Bozza di testo:

La richiesta di assegnazione della tesi si può effettuare al raggiungimento di ... CFU [*specificare il numero*].

L'argomento della prova finale può essere scelto tra ... [*specificare*].

Per presentare la domanda di conseguimento del titolo è necessario aver conseguito almeno ... CFU [*specificare il numero*]. Le scadenze e le modalità di presentazione della domanda di conseguimento titolo sono pubblicate sul Portale dello Studente.

La prova finale per il conseguimento della laurea consiste in ... [*specificare, se del caso aggiungendo ulteriori informazioni di dettaglio rispetto a quanto indicato nell'articolo precedente*]. Il voto di laurea corrisponde alla media *aritmetica/ponderata* dei voti conseguiti, cui viene aggiunto il punteggio di ... [*specificare*] per ogni lode conseguita e ... [*specificare altri criteri e punteggi eventualmente attribuiti*].

Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative

In questo articolo è descritto il processo di monitoraggio e autovalutazione della qualità dell'offerta formativa, svolto periodicamente dagli organi collegiali competenti, indicando:

- *i tempi e i modi con cui viene attuata la periodica revisione del regolamento didattico, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa;*
- *gli obiettivi, i tempi e i modi con cui la struttura didattica competente provvede collegialmente alla verifica dei risultati delle attività didattiche.*

Art. 13. Servizi didattici propedeutici o integrativi

Disciplinare, se attivati dal Dipartimento, i servizi didattici propedeutici o integrativi di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

Art. 14. Altre fonti normative

Se necessario, possono essere richiamati altri Regolamenti o altra documentazione relativa all'organizzazione del corso di studio.

Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento Carriera.

Art. 15. Validità

Bozza di testo:

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico aaaa/aaaa+1 e rimangono in vigore per l'intero ciclo formativo (e per la relativa coorte studentesca) avviato da partire dal suddetto anno accademico. Si applicano inoltre ai successivi anni accademici e relativi cicli formativi (e coorti) fino all'entrata in vigore di eventuali modifiche regolamentari.

Gli allegati 1 e 2 richiamati nel presente Regolamento possono essere modificati da parte della struttura didattica competente, nell'ambito del processo annuale di programmazione didattica. Le modifiche agli allegati 1 e 2 non sono considerate modifiche regolamentari. I contenuti dei suddetti allegati sono in larga parte resi pubblici anche mediante il sito www.universitaly.it.

Allegato 1

Elenco delle attività formative previste per il corso di studio. Inserire l'allegato generato dall'applicativo informativo utilizzato per la gestione dell'attività didattica.

Allegato 2

Elenco delle attività formative erogate per il presente anno accademico. Inserire l'allegato generato utilizzato per la gestione dell'attività didattica.

Allegato B

Disposizioni per l'attribuzione della qualifica di ‘cultore della materia’

1. La qualifica di cultore della materia può essere conferita a esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale docente dell’Ateneo, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti a uno specifico settore scientifico-disciplinare documentata esperienza e competenza.
2. Il conferimento della qualifica di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento o dal competente organo didattico, su proposta del docente ufficialmente responsabile dell’insegnamento, formulata come da schema allegato ([allegato 1](#)).
3. La proposta, pena l’inammissibilità, è corredata del *curriculum vitae* dell’interessato e delle sue dichiarazioni:
 - a) di aver preso visione delle presenti disposizioni e di impegnarsi a rispettarle;
 - b) di non intrattenere rapporti di qualunque natura con enti extra-universitari che forniscano servizi di assistenza per gli studi universitari e/o di preparazione agli esami;
 - c) di essere consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di dichiarazioni mendaci, nonché della conseguente decadenza dei benefici conseguiti e delle conseguenti punizioni ai sensi del codice penale.
4. La qualifica di cultore della materia può essere conferita a un soggetto in possesso del titolo di laurea magistrale e di almeno due pubblicazioni scientifiche o di esperienza professionale o scientifica di elevata qualificazione.
5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere il possesso di ulteriori requisiti.
6. L’organo deliberante di cui al comma 2 dispone il conferimento della qualifica di cultore della materia sulla base del *curriculum vitae* del candidato, valutando il possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 e la loro congruenza con il settore scientifico-disciplinare di riferimento per l’insegnamento di cui al comma 1.
7. Il cultore della materia svolge i compiti di supporto alla didattica di cui al comma 1, sotto la guida del docente ufficialmente responsabile dell’insegnamento, nelle seguenti modalità:
 - a) supporto ai servizi di tutorato, ai sensi dell’art. 23 del *Regolamento didattico di Ateneo*;
 - b) partecipazione alla commissione per l’esame di profitto, ai sensi dell’art. 14 del *Regolamento didattico di Ateneo*.
8. Il conferimento della qualifica di cultore della materia non dà diritto ad alcuna forma di compenso o all’accesso ad altre funzioni e ruoli in ambito universitario, né abilita alla sostituzione del personale addetto allo svolgimento di attività didattiche (lezioni frontali o a distanza, esercitazioni, attività seminariali e di laboratorio).
9. Il cultore della materia può utilizzare l’*account* di posta elettronica messo a disposizione dall’Ateneo, può accedere alle biblioteche dell’Ateneo e ai relativi servizi.
10. Il conferimento della qualifica di cultore della materia ha validità triennale, salvo revoca motivatamente deliberata dall’organo di cui al comma 2. Alla scadenza, il conferimento della qualifica può essere rinnovato secondo la medesima procedura prevista ai commi da 2 a 6.
11. L’elenco dei cultori della materia è custodito agli atti dai competenti uffici dipartimentali, che provvedono al costante aggiornamento e alla condivisione con i competenti uffici dell’amministrazione centrale.
12. Eventuali attestazioni in ordine al conferimento della qualifica di cultore della materia, su richiesta dell’interessato, sono rilasciate dal Direttore del competente Dipartimento o dal Coordinatore del competente organo didattico ai sensi delle leggi vigenti, con particolare riferimento alle norme relative alle dichiarazioni sostitutive di certificazione, di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.
13. Ai sensi dell’art. 10 del *Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali*, il cultore della materia è tenuto ad operare quale incaricato del trattamento seguendo le istruzioni pubblicate sul sito <https://www.uniroma3.it/privacy/>.
14. Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dall’anno accademico 2020-2021, fatta salva la possibilità di applicazione a decorrere dall’anno accademico 2019-2020, a discrezione del Consiglio

di Dipartimento. Le qualifiche di cultore della materia conferite prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni hanno validità sino al termine dell'anno accademico 2019-2020.

Allegato 1: schema di proposta per il conferimento della qualifica di cultore della materia

Al Direttore di Dipartimento di _____

oppure

Al Coordinatore del *[indicare l'organo didattico competente]* _____

Il/La sottoscritto/a prof./prof.ssa/dott./dott.ssa _____,

ufficialmente responsabile dell'insegnamento _____

SSD _____

nell'ambito del corso di laurea/di laurea magistrale in _____

ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato B del *Regolamento didattico di Ateneo* propone

il conferimento della qualifica di cultore della materia al/alla dott./dott.ssa _____

Data e firma

Allegato A: dichiarazioni del/della dott./dott.ssa _____;

Allegato B: *curriculum vitae* del dott./dott.ssa _____

Allegato C: copia del documento di identità del dott./dott.ssa _____.

Il/La sottoscritto/a dott./dott.ssa _____
nato/a a _____ (prov. _____) il _____,
residente in _____ (prov. _____)
in via _____ n. _____
codice fiscale _____
 recapito telefonico _____
 recapito di posta elettronica _____
in relazione alla proposta di conferimento della qualifica di cultore della materia formulata
dal/dalla prof./prof.ssa _____

dichiara:

- a) di aver preso visione delle disposizioni previste dall'allegato B al *Regolamento didattico* dell'Università degli Studi Roma Tre e di impegnarsi a rispettarle;
- b) di non intrattenere rapporti di qualunque natura con enti extra-universitari che forniscano servizi di assistenza per gli studi universitari e/o di preparazione agli esami;
- c) di essere consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di dichiarazioni mendaci, nonché della conseguente decadenza dei benefici conseguiti e delle conseguenti punizioni ai sensi del codice penale;
- d) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi Roma Tre ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 pubblicata sul sito <http://www.uniroma3.it/privacy/>.
- e) di accettare la nomina di incaricato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 del *Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali*, e di impegnarsi a seguire le istruzioni pubblicate sul sito <http://www.uniroma3.it/privacy/>.

Alla presente dichiarazione il/la sottoscritto/a allega il proprio *curriculum vitae* e una fotocopia di un proprio documento d'identità in corso di validità.

Data e firma